SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovello Porro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rovello Porro (Como);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 24 giugno 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovello Porro (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Angela Pagano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rovello Porro (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gabriele Cattaneo.

Il citato amministratore, in data 24 giugno 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 luglio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovello Porro (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Angela Pagano.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellina Marittima e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castellina Marittima (Pisa);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 giugno 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellina Marittima (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Gabriella Folino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellina Marittima (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Federico Lucchesi.

Il citato amministratore, in data 27 giugno 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pisa ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 luglio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellina Marittima (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Folino.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cortina D'Ampezzo (Belluno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cortina D'Ampezzo (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cortina D'Ampezzo (Belluno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 luglio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 luglio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cortina D'Ampezzo (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rogatis.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Bozzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Bozzolo (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Torchio;

Vista l'ordinanza del Tribunale di Mantova n. 957 del 19 marzo 2015, confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 357 del 21 aprile 2016, dichiarativa della ineleggibilità e della conseguente decadenza del sindaco dalla carica, avverso la quale, nei termini di legge non è stato proposto ricorso in Cassazione;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bozzolo (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bozzolo (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Torchio.

Il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, con ordinanza del Tribunale di Mantova n. 957 del 19 marzo 2015, a seguito della sussistenza di una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 357 del 21 aprile 2016.

Avverso tale sentenza, allo spirare del termine di legge, non è stato presentato ricorso in Cassazione.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bozzolo (Mantova).

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06306

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 2016.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 25 AGOSTO 2016

Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione del procedimento istruttorio previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, essendo richiesta l'immediata attivazione

delle azioni di coordinamento dei servizi di soccorso, in coerenza con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto 2016;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Sentite le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 24 agosto 2016, prot. n. CG/TERAG16/42510;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera f, dello Statuto nazionale della Croce Rossa italiana, il presidente nazionale della Croce Rossa italiana ha assunto il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di un primo e preliminare stanziamento di euro 50.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

16A06468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 febbraio 2016.

Ammissione di progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del programma Eurostars del progetto E! 8404 Nostradamus. (Decreto n. 247).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, recante il nuovo «Regolamento di organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars);

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale Eurostars, Call n. 10, anno 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Eurostars e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale condotta da parte dell'istituto convenzionato Mediocredito italiano, protocollo n. 22095 del 22 ottobre 2015 (allegato n. 2) in merito al progetto «E! 8404 Nostradamus», presentato da «Naicons S.r.l.»;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, protocollo n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013, integrato dal decreto interministeriale 8 gennaio 2015, n. 5, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015, foglio n. 1258;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric., che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali» protocollo n. 566 del 28 marzo 2013;

Visto l'Annex nazionale alla citata call 2013 che definisce tassativamente le percentuali di finanziamento (allegato n. 3);

Vista la nota n. 24614 del 29 ottobre 2014 e successiva modifica in data 5 novembre 2014, con la quale è stata aggiornata la richiesta delle risorse finanziare necessarie per il finanziamento delle iniziative internazionali a valere sullo stanziamento FIRST 2013, di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le quali è ricompreso il programma Eurostars, per un importo da destinare al contributo alla spesa pari ad € 1.949.472,40;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca «E! 8404 Nostradamus» è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato n. 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2014 e la sua durata è di trentasei mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, per i costi esposti dai proponenti, secondo le risultanze della menzionata relazione istruttoria dell'Istituto convenzionato Mediocredito italiano, risultano determinate complessivamente in € 460.750,00, di cui € 266.750,00 nella forma di contributo alla spesa ed € 194.000,00 quale credito agevolato, come da tabella finanziaria allegata al presente decreto (allegato n. 4), calcolate secondo le percentuali di finanziamento definite con il richiamato Annex nazionale. Le stesse graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e successive note di dettaglio in premessa citate, e del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR e FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a) la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b) le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. È data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati, la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 756

ALLEGATO *1*

- Protocollo n. 2395 del 02/10/2013
- Progetto di Ricerca E! 8404 Nostradamus EUROSTARS
  Titolo : NOvel STRAtegy for Drug discovery by A Microbiome-based approach: Use of PathoGut™ (NOSTRADAMUS)

  Inizio : 01/01/2014

  Durata Mesi : 36

  - Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

  Naicons S.r.L.

- Costo Totale ammesso Euro 485.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 485.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	485.000,00	0,00	485.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	485.000,00	0.,00	485.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  Piccole Imprese

  - Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili

  Grandi Imprese

  - Attività di ricerca industriale 35% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, pari a:

  Piccole Imprese

  - Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili

  Grandi Imprese

  - Attività di ricerca industriale 60% dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 55% dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 460.750,00
  - Contributo alla spesa fino a Euro 266.750,00
  - Credito agevolato fino a Euro 194.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche :

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06258

DECRETO 10 febbraio 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Eranet - Progetto Metabio. (Decreto n. 248).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa internazionale Eranet, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati membri e associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «M-ERA.NET», lanciato dalla Eranet in data 10 luglio 2013, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di incrementare il coordinamento dei programmi di ricerca europei ed i relativi finanziamenti nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali, con scadenza fissata, rispettivamente, per le proposte preliminari al 30 ottobre 2013 e per le proposte complete al 25 marzo 2014;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1454 del 26 luglio 2013 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* della Eranet in data 21 maggio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*METhod to elaborate bio-inspired stable Antibacterial surface on metallic BIOmaterials for dental implants (Metabio)*», avente l'obiettivo di sviluppare rivestimenti con effetto antimicrobico su viti da impianti dentali;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto Metabio figura il seguente proponente: italiani (All. n. 3): Nobil Bio Ricerche S.r.l.

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]».

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013, integrato dal decreto interministeriale 8 gennaio 2015, n. 5, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015, foglio n. 1258;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 500.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 700.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A., in merito al progetto Metabio - Bando Eranet "M-ERA.NET" prot. n. 21679 del 16 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale METABIO è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura,

modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2014 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 85.500,00, di cui € 49.500,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013, ed € 36.000,00 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto.

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale ERANET e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore della proponente Nobil Bio Ricerche S.r.l., in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. La proponente Nobil Bio Ricerche S.r.l. si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 755

ALLEGATO *1*

• Protocollo n. 2665 del 31-10-2013.

• Progetto di Ricerca METABIO

Titolo : METhod to elaborate bio-inspired stable Antibacterial surface on metallic BIOmaterials for dental implants (METABIO)

Data di inizio del progetto : 1/11/2014 - Durata del Progetto in mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Nobil Bio Ricerche S.r.L.

• Costo Totale ammesso	Euro	90.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	90.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	90.000,00	0,00	90.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	90.000,00	0,00	90.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 49.500,00

Imprese:

- Attività di ricerca industriale	35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	40 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € 36.000,00

- Attività di ricerca industriale	60% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	55 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	85.500,00
- Contributo alla spesa	fino a Euro	49.500,00
- Credito agevolato	fino a Euro	36.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06260

DECRETO 7 marzo 2016.

Ammissione di progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del programma Eurostars del progetto E! 8096 CHPyro. (Decreto n. 390).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, recante il nuovo «Regolamento di organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 3725 del 12 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2015, foglio n. 368, con il quale il progetto «E! 8096 CHPyro» è stato ammesso alle agevolazioni per un importo complessivo pari ad € 498.357,15, di cui € 341.507,40 nella forma di contributo nella spesa ed € 156.849,75 quale credito agevolato;

Preso atto delle osservazioni formulate dal prof. Paolo De Filippis, esperto scientifico nominato dal Ministero per l'esame del capitolato tecnico del progetto «E! 8096 CHPyro», e recepite dall'istituto convenzionato «MPS Capital Services S.p.a.», per effetto delle quali, per il soggetto CREAR - Università di Firenze, sono stati ridotti di € 19.000 i costi esposti alla voce personale relativi alle attività di ricerca industriale e incrementati di pari importo i costi di cui alla voce personale relativi alle attività di sviluppo sperimentale;

Atteso che, tale spostamento, alla luce delle intensità stabilite nell'Annex nazionale alla Call Eurostars 2013, allegato al decreto del Capo Dipartimento n. 3725 del 12 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2015, foglio n. 368, che definisce tassativamente le percentuali di finanziamento, varia l'importo della agevolazione;

Preso atto della comunicazione via e mail da parte del segretariato del programma Eurostars, in data 28 luglio 2015, con la quale vengono stabilite le date del progetto internazionale, cui tutti i proponenti sono tenuti ad uniformarsi;

Tanto premesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto in premessa ed in applicazione delle differenti intensità applicate ai costi per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, a parziale modifica di quanto statuito con il citato decreto del Capo Dipartimento n. 3725 del 12 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2015, foglio n. 368, l'importo del cofinanziamento accordato in favore del proponente CREAR - Università di Firenze, subisce un decremento, come da tabella finanziaria allegata al presente decreto.

2. Pertanto, le risorse necessarie per gli interventi in favore dei beneficiari del progetto «E! 8096 CHPyro» sono determinate complessivamente in € 493.607,15, di cui € 336.757,40 nella forma di contributo nella spesa ed € 156.849,75 quale credito agevolato, come risulta nella scheda allegata al presente decreto (allegato n. 1).

3. Per effetto della citata comunicazione del segretariato Eurostars, la data di inizio del progetto «E! 8096 CHPyro» è fissata al 1° settembre 2013 e la durata del progetto e di trentasei mesi, come risulta nella scheda allegata al presente decreto (allegato n. 1).

Resta ferma ogni altra disposizione e statuizione di cui al decreto del Capo Dipartimento n. 3725 del 12 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2015, foglio n. 368.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e Min. lavoro foglio n. 1365

ALLEGATO *1*

• Protocollo N.2396 del 2/10/2013 e N. 2342 del 27/09/2013

• Progetto di Ricerca E! 8096 CHPyro EUROSTARS
Titolo : "CHPyro – "Development of small-scale Combined Heat & Power (CHP) units fuelled with pyrolysis oil"

Inizio : 01/09/2013

Durata Mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

IBT EUROPE GmbH via G. Marconi, 51 - 31020 Villorba (TV)

CREAR – Università di Firenze Via S. Marta, 3 - 50139 Firenze

• Costo Totale ammesso Euro 598.116,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 507.511,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 90.605,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	507.511,00	90.605,00 ,00	598.116,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	507.511,00	90.605,00	598.116,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa per :

Piccole Imprese :

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili

- Università e enti pubblici:
  - Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 40 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per Piccole Imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 493.607,15
  - Contributo alla spesa fino a Euro 336.757,40
  - Credito agevolato fino a Euro 156.849,75

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto					
Progetto di Ricerca	E! 8096 CHPyro EUROSTARS				
Titolo	"CHPyro – "Development of small-scale Combined Heat & Power (CHP) units fuelled with pyrolysis oil"				
Data Inizio	01/09/2013				
Durata Mesi	36				
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	CREAR – Università degli Studi di Firenze Via S. Marta, 3 - 50139 Firenze				
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale
Costo Totale ammesso	€ 178.041,00		€ 19.000,00		€ 197.041,00
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -
Non Eleggibile	€ 178.041,00		€ 19.000,00		€ 197.041,00
Extra UE	€ -		€ -		€ -
Totale	€ 178.041,00		€ 19.000,00		€ 197.041,00
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 115.726,65	40%	€ 7.600,00	€ 123.326,65

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06257

DECRETO 11 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma J.P.I. Oceans - Progetto Baseman. (Decreto n. 691).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Oceans, varata per trovare soluzioni ai problemi sociali legati ai mari e agli oceani, attraverso la cooperazione ed il coordinamento degli investimenti nazionali in questi settori, per la definizione delle priorità strategiche comuni relativamente alla ricerca marina e marittima ed allo sviluppo tecnologico;

Visto il bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di cercare soluzioni contro il problema costituito dalla presenza in mare di sostanze plastiche frammentate in particelle microscopiche, che sono sempre più riconosciute come un problema emergente per i sistemi marini di tutto il mondo;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 543 del 6 marzo 2015 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Funding Partners della J.P.I. Oceans* in data 22 luglio 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Defining the baseline and standards for microplastics analyses in European waters* (Baseman)», avente l'obiettivo generale di investigare le varie metodologie di campionamento ed estrazione delle microplastiche, fornendo un approccio all'avanguardia per affrontare i due più importanti temi della Programmazione Congiunta «JPI-Oceans»:

1) Validazione ed armonizzazione dei metodi analitici;

2) Identificazione e quantificazione delle micro-plastiche;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale Baseman figura il seguente proponente italiano:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero;

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2014 vengono allocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 398.081,60 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, tra cui i due progetti dal titolo Baseman e Plastox;

Vista la nota n. 27755 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2015 vengono allocate per le singole Iniziative internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di € 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 188.579,30 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, ed in particolare in favore del progetto dal titolo Ephemare;

Preso atto che, quindi, per effetto dei su citati provvedimenti, adottati anche alla luce delle economie verificatesi sul riparto di riferimento del decreto FIRST 2014, lo stanziamento complessivo occorrente per il finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, risulta così definito:

FIRST 2014 (contributo alla spesa) € 398.081,60 per i due progetti dal titolo Baseman e Plastox;

FIRST 2015 (contributo alla spesa) € 188.579,30 per il progetto dal titolo Ephemare;

FAR 2012 (credito agevolato) € 600.000,00;

Visto il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale Baseman è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 198.100,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Oceans e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore dei beneficiari Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero ed Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato Avviso integrativo nazionale.

2. I beneficiari Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero ed Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero ed istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate, attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 1821

ALLEGATO *1*

- Protocollo n. 6821 e 6829 del 30/03/2015.
- Progetto di Ricerca Baseman

Titolo : Defining the baseline and standards for microplastics analyses in European waters (BASEMAN) - Data di inizio del progetto : 01/01/2016 - Durata del Progetto in mesi : 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

• Costo Totale ammesso	Euro	283.000,00
- di cui Attività di Ricerca fondamentale	Euro	283.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	0,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 198.100,00

Imprese:

Piccole Imprese

- Attività di ricerca fondamentale	40% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	30% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca fondamentale	70% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € 0,00

Piccole Imprese

- Attività di ricerca fondamentale	55% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	50% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	198.100,00
- Contributo alla spesa	fino a Euro	198.100,00
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06261

DECRETO 11 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma J.P.I. Oceans - Progetto Ephemare. (Decreto n. 690).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Oceans, varata per trovare soluzioni ai problemi sociali legati ai mari e agli oceani, attraverso la cooperazione ed il coordinamento degli investimenti nazionali in questi settori, per la definizione delle priorità strategiche comuni relativamente alla ricerca marina e marittima ed allo sviluppo tecnologico;

Visto il bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di cercare soluzioni contro il problema costituito dalla presenza in mare di sostanze plastiche frammentate in particelle microscopiche, che sono sempre più riconosciute come un problema emergente per i sistemi marini di tutto il mondo;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 543 del 6 marzo 2015 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Funding Partners* della J.P.I. Oceans in data 22 luglio 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Ecotoxicological Effects of Microplastics in Marine Ecosystems (Ephemare)*», avente l'obiettivo di analizzare gli effetti tossicologici delle microplastiche attraverso l'analisi integrata di risposte molecolari, cellulari fisiologiche in organismi marini esposti sia in ambiente naturale che in ambiente di laboratorio;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale *Ephemare* figurano i seguenti proponenti italiani:

Università Politecnica delle Marche;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di scienze marine;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2014 vengono allocate per le singole Iniziative Internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di Cooperazione Internazionale elencate, di cui € 398.081,60 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, tra cui i due progetti dal titolo *Baseman e Plastox*;

Vista la nota n. 27755 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2015 vengono allocate per le singole Iniziative Internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di € 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di Cooperazione Internazionale elencate, di cui € 188.579,30 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, ed in particolare in favore del progetto dal titolo *Ephemare*;

Preso atto che, quindi, per effetto dei su citati provvedimenti, adottati anche alla luce delle economie verificatesi sul riparto di riferimento del decreto FIRST 2014, lo stanziamento complessivo occorrente per il finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine*

environment», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, risulta così definito:

FIRST 2014 (contributo alla spesa) € 398.081,60 per i due progetti dal titolo Baseman e Plastox;

FIRST 2015 (contributo alla spesa) € 188.579,30 per il progetto dal titolo Ephemare;

FAR 2012 (credito agevolato) € 600.000,00;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale *Ephemare* è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 188.579,30, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Oceans e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore dei proponenti Università Politecnica delle Marche e Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di scienze marine il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso.

2. I proponenti Università Politecnica delle Marche e Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di scienze marine si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 1819

ALLEGATO *1*

- Protocollo n. 6754 e 6771 del 30/03/2015.
- Progetto di Ricerca Ephemare

Titolo : “ Ecotoxicological Effects of Microplastics in Marine Ecosystems (Ephemare)
Data di inizio del progetto : 01/01/2016 - Durata del Progetto in mesi : 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Università Politecnica delle Marche
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine

• Costo Totale ammesso	Euro	269.399,00
- di cui Attività di Ricerca fondamentale	Euro	269.399,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	0,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	269.399,00	0,00	0,00	269.399,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	269.399,00	0,00	0,00	269.399,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 188.579,30

Imprese:

- Attività di ricerca industriale	35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca fondamentale	70% dei costi ammissibili

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € 0,00
- Attività di ricerca industriale 60% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 55 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 188.579,30
- Contributo alla spesa fino a Euro 188.579,30
- Credito agevolato fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06262

DECRETO 11 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma J.P.I. Oceans - Progetto Plastox. (Decreto n. 689).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Oceans, varata per trovare soluzioni ai problemi sociali legati ai mari e agli oceani, attraverso la cooperazione ed il coordinamento degli investimenti nazionali in questi settori, per la definizione delle priorità strategiche comuni relativamente alla ricerca marina e marittima ed allo sviluppo tecnologico;

Visto il bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di cercare soluzioni contro il problema costituito dalla presenza in mare di sostanze plastiche frammentate in particelle microscopiche, che sono sempre più riconosciute come un problema emergente per i sistemi marini di tutto il mondo;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 543 del 6 marzo 2015 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Funding Partners* della J.P.I. Oceans in data 22 luglio 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms (Plastox)*», avente l'obiettivo di analizzare sperimentalmente gli impatti ecotossicologici di microplastiche e degli inquinanti chimici ad esse associati sui principali ecosistemi marini europei (ambienti costieri lagunari), ed in particolare i processi di ingestione e trasferimento delle microplastiche attraverso le catene trofiche;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale *Plastox* figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Bologna;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2014 vengono allocate per le singole Iniziative Internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di Cooperazione Internazionale elencate, di cui € 398.081,60 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1 febbraio 2015, tra cui i due progetti dal titolo *Baseman* e *Plastox*;

Vista la nota n. 27755 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2015 vengono allocate per le singole Iniziative Internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di € 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di Cooperazione Internazionale elencate, di cui € 188.579,30 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, ed in particolare in favore del progetto dal titolo *Ephemare*;

Preso atto che, quindi, per effetto dei su citati provvedimenti, adottati anche alla luce delle economie verificatesi sul riparto di riferimento del decreto FIRST 2014, lo stanziamento complessivo occorrente per il finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale «*Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment*», lanciato dalla J.P.I. Oceans il 1° febbraio 2015, risulta così definito:

FIRST 2014 (contributo alla spesa) € 398.081,60 per i due progetti dal titolo *Baseman* e *Plastox*;

FIRST 2015 (contributo alla spesa) € 188.579,30 per il progetto dal titolo *Ephemare*;

FAR 2012 (credito agevolato) € 600.000,00;

Visto il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale *Plastox* è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2016 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 199.981,60, tutte nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Oceans e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore della beneficiaria Università degli studi di Bologna il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato Avviso integrativo nazionale.

2. La beneficiaria Università degli studi di Bologna si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario Università degli studi di Bologna, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 1820

ALLEGATO *1*

• Protocollo n. 6962 del 31/03/2015.

• Progetto di Ricerca Plastox

Titolo : Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms (Plastox)
Data di inizio del progetto : 01/01/2016 - Durata del Progetto in mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Università degli studi di Bologna

• Costo Totale ammesso	Euro	285.688,00
- di cui Attività di Ricerca fondamentale	Euro	285.688,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	0,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	285.688,00	0,00	0,00	285.688,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	285.688,00	0,00	0,00	285.688,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 199.981,60

Imprese:

Piccole Imprese

- Attività di ricerca fondamentale	40% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	30% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca fondamentale	70% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € 0,00

Piccole Imprese

- Attività di ricerca fondamentale	55% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	50% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	199.981,60
- Contributo alla spesa	fino a Euro	199.981,60
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06263

DECRETO 24 maggio 2016.

Ammissione di progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del programma Eurostars del progetto E! 9429 Proceed. (Decreto n. 1041).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la decisione n. 553/2014/U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (Eurostars 2);

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 2571 del 29 agosto 2014, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani, emanati in risposta al bando internazionale Eurostars, anno 2014, ed il successivo avviso n. 2631 dell'11 settembre 2014 (allegato n. 2), emanato per il differimento dei termini di presentazione della documentazione nazionale;

VIste le domande presentate ai sensi dell'avviso integrativo nazionale dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Eurostars e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «E! 9429 Proceed» figura il seguente proponente italiano: «Stam S.r.l.»;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale condotta da parte dell'istituto convenzionato Mediocredito italiano, protocollo n. 5336 del 22 marzo 2016 (allegato n. 3) in merito al progetto «E! 9429 Proceed», presentato da «Stam S.r.l.»;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2014 vengono allocate per le singole Iniziative Internazionali cui il Ministero partecipa;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 153.000,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale Eurostars C.o.D. 12, tra cui il progetto dal titolo «E! 9429 Proceed»;

Visto il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric., che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Eurostars E! 9429 Proceed» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2015 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opere-

rà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 372.125,00, di cui € 153.000,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 219.125,00 quale credito agevolato, come da scheda finanziaria allegata al presente decreto (allegato n. 1), calcolate secondo le percentuali di finanziamento definite con il richiamato avviso integrativo nazionale n. 2571 del 29 agosto 2014.

Le stesse graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015 e del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2012, giusta riparto con decreto direttoriale n. 435/ric. del 2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore della beneficiaria «Stam S.r.l.» il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

2. La beneficiaria «Stam S.r.l.» si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario «Stam S.r.l.», alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e Min. lavoro foglio n. 2829

ALLEGATO *1*

• Protocollo n. 2493 del 12/09/2014.

• Progetto di Ricerca E! 9429 Proceed

Titolo : Flexible moulding process for energy efficient 3D shaped prefabricated panels (Proceed)

Data di inizio del progetto : 01/06/2015 - Durata del Progetto in mesi : 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

STAM S.r.L. Genova

• Costo Totale ammesso	Euro	407.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	307.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	100.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	307.500,00	100.000,00	407.500,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	307.500,00	100.000,00	407.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € **153.000,00**

Imprese:

Piccole Imprese
- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 30% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € **219.125,00**

Piccole Imprese
- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 50% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	**372.125,00**
- Contributo alla spesa	fino a Euro	**153.000,00**
- Credito agevolato	fino a Euro	**219.125,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A06259

DECRETO 8 luglio 2016.

Definizione elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano per l'anno accademico 2016/2017. (Decreto n. 556)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, inoltre, l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come sostituito dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e l'art. 8, comma 5;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ufficio VIII - prot. MAE00395062016-02-26, trasmessa in data 26 febbraio 2016, con la quale è stata confermata l'efficacia e la validità, anche per l'anno accademico 2016/2017, della lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2014-2016, definita dall'OCSE - DAC;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2016/2017, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:

Afghanistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Republic;
Chad;
Comoros;
Congo Democratic Republic;
Djibouti;
Equatorial Guinea;
Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kenya;
Kiribati;
Korea Dem. Rep.;
Lao People's Democratic Republic;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Rwanda;
Sao Tome & Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;

Somalia;
South Sudan;
Sudan;
Tajikistan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Vanuatu;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe.

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

16A06264

DECRETO 3 agosto 2016.

Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali. (Decreto n. 1610)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione COM(2008) 652 def. della Commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante «Verso Cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante «Programma quadro di ricerca e innovazione orizzonte 2020», nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e che prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente di: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE e in particolare l'art. 25 e seguenti di cui al capo III, sezione 4, aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Direzione generale politica regionale e urbana, ref. Ares(2016)1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva «Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») in linea con il Programma di riforma nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali "Ricerca e innovazione" 2014-2020»;

Visto il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2011-2013 che assegna all'obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali la definizione e attuazione di un sistema per la valutazione di Progetti individuali e la promozione dell'eccellenza degli addetti alla ricerca;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 23 marzo 2011, come pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195/2011, recante l'approvazione del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, nel quale vengono analizzate e descritte ragioni, strutture, operatività e rilevanza dei Cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio dell'economia basata sul sapere;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012, recante l'«Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali», nelle aree Chimica verde, Agrifood, Tecnologie per gli ambienti di vita, Scienze della vita, Tecnologie per le smart communities, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Energia, Fabbrica intelligente e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012 con il quale, all'esito delle previste attività istruttorie, sono stati approvati i Piani strategici e i Progetti di Cluster tecnologici nazionali riferiti alle aree Chimica verde, Agrifood, Tecnologie per gli ambienti di vita, Scienze della vita, Tecnologie per le smart communities, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Fabbrica intelligente;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 593, Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso di registrazione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 17 giugno 2015, n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di Nuovi cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del mare - Patrimonio culturale - Design, creatività e made in Italy;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;

Visti tutti i documenti programmatico-strategico, relativi alla Politica nazionale della ricerca, approvati (Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014/2020, Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e Programma nazionale per la ricerca 2015-2020) che hanno individuato le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural heritage, Blue growth, Chimica verde, Design creatività e made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart secure and inclusive communities e Tecnologie per gli ambienti di vita;

Considerato il quadro normativo sin qui richiamato in premessa che assegna ai Cluster tecnologici nazionali un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell'attività di programmazione ministeriale;

Tenuto conto che l'obiettivo di realizzare nelle aree di interesse strategico lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali nei settori dell'Energia, dell'Economia del mare, della Tecnologia per il patrimonio culturale e del Design, creatività e made in Italy è considerato di rilevanza strategica;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti dischiudono nuove opportunità per il mercato e la società, in termini di prodotti, servizi, mercati, settori produttivi, diverse modalità di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della Pubblica amministrazione. In tale ottica diventa fondamentale perseguire una linea di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie e nazionali.

2. Per valorizzare questi spazi di opportunità e quindi il loro impatto sul mutamento strutturale dei sistemi economici regionali, assumono rilevanza le operazioni strategiche tra le istituzioni (università, enti pubblici di ricerca) e le imprese con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca e innovazione.

3. In tale quadro, il MIUR attribuisce particolare rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo di Cluster tecnologici nazionali («Cluster»), identificabili come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.

4. I Cluster si configurano come un'architettura intermedia e leggera di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra governance e politiche territoriali, condivisa con le principali rappresentanze industriali.

Art. 2.

Oggetto dell'intervento

1. Per lo sviluppo e il potenziamento dei 4 nuovi Cluster tecnologici nazionali, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca, è richiesta la predisposizione di n. 2 Progetti di ricerca industriale («Progetti») e di un (1) Piano di azione («Piano») di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente avviso.

2. Per ciascuna delle seguenti aree di specializzazione il «Progetto cluster» deve mirare allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative:

Tecnologie per il patrimonio culturale

L'area include:

attività collegate alla produzione di beni e servizi che esprimono un contenuto artistico e culturale, tra cui, accanto ai settori artistici tradizionali, la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria musicale, i nuovi media;

attività collegate alla gestione, tutela e promozione del patrimonio storico-artistico-architettonico tangibile e alla conservazione e sicurezza, alla fruizione, valorizzazione e trasformazione del patrimonio culturale.

Design, creatività e made in Italy

L'area include:

ambiti settoriali e merceologici collegati ad una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall'adozione di tecnologie di processo nonché da attività di design e creatività, includendo il sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), il sistema legno-mobile-arredo-casa, il settore orafo, l'agroalimentare e la meccanica.

Economia del mare

L'area include:

attività collegate all'industria delle estrazioni marine, alla filiera della cantieristica, alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale;

attività collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologia blu, con particolare riguardo alle azioni inerenti la sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio, nonché di sicurezza della navigazione.

Energia

L'area include:

attività collegate a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di Smart grids.

Art. 3.

Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione

1. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni e la domanda di partecipazione al presente avviso deve essere riferita esclusivamente ad una delle quattro aree di specializzazione di cui all'art. 2.

2. I soggetti proponenti il Progetto cluster non possono superare il numero massimo di 8 (otto). All'interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una università o un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. I soggetti proponenti il Progetto cluster possono svolgere attività in uno o in entrambi i progetti, fermo restando l'obbligo per la compagine di partenariato di dare esecuzione al Progetto cluster.

4. A pena di esclusione, la domanda deve contenere due progetti e un piano di azione nel rispetto dei requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente avviso. La domanda deve, inoltre, contenere la presentazione di almeno n. 1 (una) lettera di intenti con la quale la/le regione/i manifestano il proprio interesse a promuovere e a sostenere il Progetto cluster anche finanziariamente.

5. All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui al precedente comma 2 individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto capofila, medesimo per entrambi i progetti, il quale assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;

b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, i progetti e le eventuali variazioni dello stesso in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti;

c) sottoscrive il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, nella forma predisposta dal MIUR, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;

d) presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali dei progetti;

e) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;

f) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento dei progetti;

g) presenta eventuali richieste di rimodulazione.

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, il MIUR, procede all'esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:

a) di morosità nei confronti del MIUR;

b) di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) di «impresa in difficoltà», così come definita dall'art. 2 del regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

7. Ciascuno dei due progetti sarà descritto all'interno di specifici capitolati tecnici redatti in conformità all'allegato 1 del presente avviso e debitamente sottoscritti.

8. La domanda di partecipazione deve altresì contenere lo schema di disciplinare di cui all'allegato 2 del presente avviso, debitamente sottoscritto per accettazione, il piano di azione e la procura speciale di cui al precedente art. 3, comma 4, nonché le autodichiarazioni rese in conformità alla modulistica disponibile sul sito così come indicato al successivo art. 11.

9. Il MIUR procede all'esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all'esclusione della domanda di partecipazione; per tale attività il MIUR può avvalersi degli esperti economico-finanziari di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Requisiti dei progetti e costi ammissibili

1. I due progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale idonea a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Le attività di ricerca devono ricomprendere attività di sviluppo sperimentale. Il totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili deve essere destinato in modo prevalente alle attività di ricerca industriale.

2. I due progetti devono caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività, mettendo in evidenza gli elementi di coerenza con gli obiettivi dichiarati nel piano.

3. Ciascun progetto deve avere un costo complessivo minimo di 700.000,00 (settecentomila) euro e un costo complessivo massimo di 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) euro, fermo restando che il valore massimo del contributo è pari a 350.000,00 (trecentocinquantamila) euro per ciascun progetto, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni normative citate in premessa in materia di aiuto massimo concedibile.

4. Ciascun progetto deve rispettare i seguenti requisiti:

a) i soggetti proponenti devono far parte della compagine così come individuata all'art. 3, comma 2;

b) una quota non inferiore al 20% (venti per cento) del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente da una università o da un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.

5. I progetti devono descrivere:

a) le attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo con l'indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto, il ruolo dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti) e la relativa localizzazione;

b) i soggetti proponenti e il modello organizzativo che consentano di valutare la qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca attraverso le competenze e le esperienze maturate, in coerenza con gli obiettivi delle attività previste nell'ambito del progetto, ed il sistema adottato per la gestione delle relative attività;

c) il costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività descritta;

d) il cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

e) le novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore o ambito di interesse e delle traiettorie tecnologiche individuate nel Piano di azione;

f) i risultati attesi, in termini di sostenibilità, di potenzialità di sviluppo del settore o ambito tecnologico, di relativo impatto occupazionale sui territori di riferimento;

g) la rilevanza che il progetto assume rispetto allo sviluppo dell'area di specializzazione, così come descritta dal precedente art. 2, comma 2, e dalla SNSI.

6. La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

7. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del Soggetto capofila, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni dai soggetti proponenti e approvate a valere su leggi agevolative nazionali, regionali e nell'ambito di programmi europei.

8. Il progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.

9. Il progetto deve contenere un numero massimo di 60.000 (sessantamila) caratteri e un numero massimo n. 40 (quaranta) pagine.

10. Sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento n. 651/2014, come specificato nell'allegato I della comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale, e comprendono:

a) le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio;

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei fabbricati costituiscono una spesa ammissibile, purché siano direttamente connessi alle attività di progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale;

che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o comunitario;

che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attività progettuali previsto nel capitolato tecnico;

che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità delle attività progettuali;

d) i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

la sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal progetto;

la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno;

e) i costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti e i costi dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato, nel limite della quota massima del 10% (dieci per cento);

f) le spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto, da dimostrare e calcolare comunque entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) delle spese di cui alla precedente lettera *a)*;

g) gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nonché i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di Progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.

11. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera *a)* del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.

12. La somma dei costi di fabbricati e terreni non può superare il 10% (dieci per cento) del costo totale ammissibile.

13. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Art. 5.

Requisiti del Piano di azione

1. Il Piano di azione, di durata almeno quinquennale, deve descrivere:

a) le traiettorie tecnologiche più significative verso cui orientare le attività del Cluster in linea con le politiche nazionali e regionali della ricerca e dell'innovazione, valorizzandone le caratteristiche di apertura ed inclusività, dando evidenza della partecipazione dei soggetti attivi nel campo della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con le strategie di specializzazione nazionali e regionali;

b) il modello organizzativo che preveda la costituzione di un Organo di coordinamento e gestione e le relative modalità di organizzazione e di funzionamento;

c) i profili professionali verso cui orientare interventi in relazione alle possibili azioni di placement e all'avvio di start up e di spin off di ricerca;

d) il modello economico-finanziario di autosostenibilità di lungo termine, che miri a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica;

e) il Piano di disseminazione delle informazioni per consentire il trasferimento di conoscenze alla più ampia gamma di attori, anche sviluppando specifiche comunità della conoscenza e dell'innovazione, aperte al contributo internazionale.

2. Il piano deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.

3. Il piano deve contenere un numero massimo di 30.000 (trentamila) caratteri e un numero massimo di 20 (venti) pagine.

Art. 6.

Modalità e criteri della valutazione tecnico-scientifica

1. La valutazione dei Progetti cluster è affidata ad un panel di esperti nominati dal MIUR e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. Ciascuno dei due progetti è valutato secondo i criteri di seguito specificati, per un totale massimo di 60 (sessanta) punti per progetto:

a) fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del progetto: valuta il grado di fattibilità tecnica e di sostenibilità economico-finanziaria, rispetto alla congruità dei costi esposti e al cronoprogramma di attuazione anche dopo la chiusura dell'intervento finanziato (max 20 punti per ciascun progetto);

b) valutazione dei soggetti e della struttura organizzativa di progetto: verifica della dotazione da parte del Soggetto proponente di una struttura gestionale adeguata ispirata a criteri di qualità e nel rispetto degli obblighi normativi (max 20 punti per ciascun progetto);

c) impatto del progetto con riferimento alle traiettorie e agli obiettivi dell'area di specializzazione della SNSI e con il Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 Orizzonte 2020: valuta il grado di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal progetto alla domanda reale e potenziale dell'ambito di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc. (max 20 punti per ciascun progetto).

3. Ogni progetto deve comunque ottenere un punteggio per ciascuno dei criteri di cui al comma precedente pari ad almeno 12 (dodici) punti per poter essere ammesso a finanziamento.

4. Il Piano di azione è valutato secondo i seguenti criteri, per un totale massimo di 30 punti:

a) complementarietà e coerenza:

con le linee di azione previste nelle programmazioni nazionali in particolare con la SNSI e in quelle regionali per quanto concerne gli obiettivi di ricerca proposti dai due progetti;

tra modello organizzativo proposto e linee di intervento indicate nell'area di specializzazione di cui al precedente art. 2,

(max 10 punti);

b) ampiezza e qualità del partenariato industriale, di ricerca e istituzionale (max 20 punti).

5. Fermo restando l'obiettivo del presente avviso di favorire lo sviluppo e il potenziamento di un Cluster per ciascuna delle quattro aree di cui al precedente art. 2, comma 2, il MIUR procede alla concessione dei contributi, così di seguito indicati, in favore di un solo raggruppamento per ognuna delle aree tematiche sulla base di quattro specifiche graduatorie ottenute in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, per un punteggio massimo di 150 (centocinquanta) punti. A parità di punteggio è data priorità alla proposta che abbia maturato un punteggio più elevato in relazione al criterio di cui al precedente comma 4, lettera *b)*.

6. Tenuto conto delle risultanze della valutazione dei piani, il MIUR definisce, con ciascuna delle regioni coinvolte, specifici accordi di programma, anche integrativi di quelli già stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l'altro, gli eventuali rispettivi impegni finanziari, le modalità con le quali il MIUR e le regioni combinano le risorse, nonché le azioni di monitoraggio e valutazione.

Art. 7.

Valutazione economico-finanziaria dei soggetti privati

1. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto.

2. Gli elementi per la valutazione di cui al precedente comma sono di seguito specificati:

a) congruenza tra Capitale netto e Costo progetto, ovvero CN > (CP –I)/2 intendendosi per:

CN: il Capitale netto come definito dall'art. 2424 del codice civile al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

CP: somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FISR dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;

I: somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nella presente procedura, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra;

b) onerosità della posizione finanziaria (OF/F) < 8% intendendosi per:

OF: oneri finanziari;

F: Fatturato.

3. La valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, nel rispetto del successivo art. 10.

Art. 8.

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al MIUR, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto proposto e al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10, eventuali esiti negativi delle valutazioni economico-finanziarie determinano l'adozione da parte del MIUR di opportuni provvedimenti.

Art. 9.

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. I progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 5, comma 4, del presente avviso sono agevolati dal MIUR con risorse a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) come quantificate al successivo comma 3, nel rispetto della delibera CIPE n. 36/2015, come iscritto nel capitolo 7310/E dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I progetti ammessi sono finanziati nella forma di contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi complessivi giudicati ammissibili fino a concorrenza della somma massima di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) per ciascun progetto ed euro 700.000,00 (settecentomila) per ciascun Progetto cluster. In applicazione del regolamento UE n. 651/2014, l'intensità del contributo in favore di ciascun progetto può ridursi in ragione della specifica qualificazione di ciascun Soggetto proponente ove Grande impresa nella percentuale massima di aiuto pari al 50% (cinquanta per cento) per la ricerca industriale e pari al 25% (venticinque per cento) per lo sviluppo sperimentale.

3. Le risorse disponibili per il presente avviso sono a valere sulla disponibilità dei Fondi FISR per un valore complessivo di 3.000.000,00 (tremilioni) di euro, di cui una quota massima pari a 200.000,00 (duecentomila) euro da destinare alle attività di valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*.

4. Il contributo ammesso per ciascun Progetto cluster è erogato dal MIUR previa adozione del decreto di concessione e stipula dell'atto d'obbligo di accettazione del disciplinare, a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento quadrimestrali relativi a ciascun progetto.

5. L'erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul relativo fondo.

6. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:

il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficia-

rio maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione;

la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6-*bis* del capo IV del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 10.

Garanzie

1. In caso di esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario, sia nella fase *ex ante* che nella fase in itinere, di cui all'art. 7 del presente avviso, il MIUR rispettivamente ammette il progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% (cento per cento) dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo agevolato, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

Art. 11.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 6 settembre 2016 e fino alle ore 12 (dodici) del 13 ottobre 2016.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) a far data dal 6 settembre 2016 è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e i relativi allegati.

3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente avviso saranno escluse.

4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.

5. Il Soggetto capofila, individuato ai sensi dall'art. 2, comma 2, del presente avviso, deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.

Art. 12.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dott.ssa Anna Maria Fontana, dirigente dell'ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

2. Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it

Roma, 3 agosto 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3217

16A06265

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2016.

Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUCE C 204/01 del 1° luglio 2014);

Visto il Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;

Visto il comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale e, in particolare, l'art. 49, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea e, in particolare, gli articoli 1-*bis*, comma 3, 3 e 6-*bis*;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2015);

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;

Visto il piano di settore olivicolo-oleario approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;

Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, come previsto dall'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attuazione degli interventi del Fondo di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca e per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;

c) aiuti di importanza minore, «de minimis», non soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, le condizioni di ammissibilità degli interventi, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Art. 2.

Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 oltre a 4 milioni di euro in conto residui di provenienza dell'anno 2015, sono così ripartite:

a) € 4.500.000,00 per l'anno 2016 oltre € 500.000,00 in conto residui, € 4.000.000,00 per l'anno 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

b) € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre € 2.500.000,00 in conto residui, € 2.500.000,00 per l'anno 2017 per le attività di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, di cui € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 1.000.000,00 per l'anno 2017 prioritariamente destinate alle attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa);

c) € 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*;

d) € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

e) € 5.300.000,00 per l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 5.300.000,00 per l'anno 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*.

2. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1. Qualora dall'esito del monitoraggio emerga che le risorse assegnate su un singolo obiettivo siano superiori a quelle effettivamente impiegate nell'anno di riferimento, con apposito provvedimento provvede alla rimodulazione delle risorse non utilizzate in favore degli altri obiettivi di cui al medesimo art. 1, comma 1.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli interventi del presente decreto sono:

a) le piccole e medie imprese (di seguito *PMI)*, anche organizzate in reti di imprese, che soddisfano i criteri dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella fase della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione della filiera olivicola;

b) le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

c) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o altri enti pubblici;

d) imprese prestatrici di servizi di consulenza e di ricerca.

2. Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto:

a) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del Regolamento n. 702/2014, dell'art. 2, punto (18) del Regolamento n. 651/2014 e del capitolo 2.4, punto (15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 4.

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, sono i seguenti:

a) programma di ricerca e sviluppo a livello nazionale finalizzato alla definizione di modelli produttivi specifici per le diverse olivicolture territoriali, comprese le olive da mensa, per il trasferimento e l'applicazione delle più recenti innovazioni e risultati della ricerca indirizzati all'incremento quantitativo e qualitativo della produzione nazionale;

b) costituzione, promozione e adesione ad un regime di qualità certificato per la filiera olivicola ad elevato carattere di sostenibilità nella fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) agevolazioni alle reti di imprese, costituite sia nel segmento dell'olio di olivo che delle olive da mensa, per la realizzazione di investimenti compresi nel programma comune di rete coerenti con l'obiettivo del Fondo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate:

a) il programma di cui alla lettera *a)* è realizzato da un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente agli articoli 21 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

b) l'intervento di cui alla lettera *b)*, di cui sono soggetti beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è realizzato conformemente agli articoli 20, 22 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

c) l'intervento di cui alla lettera *c)*, di cui sono soggetti beneficiari le PMI organizzate in reti di imprese e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è realizzato conformemente agli articoli 14, 17, 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 5.

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

1. I progetti di ricerca e sviluppo volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sono finalizzati ai seguenti ambiti:

a) produzione agricola primaria, sia per le olive da olio che per le olive da mensa;

b) prima trasformazione;

c) difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa).

2. Le attività di cui al comma precedente sono realizzate da:

a) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

b) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o PMI, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero alle condizioni di cui agli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 6.

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, sono i seguenti:

a) campagne informative, programmi di comunicazione istituzionale e di educazione del consumatore su temi coerenti con le finalità del Fondo;

b) azioni promozionali a favore del prodotto olio sul mercato interno e sul mercato esterno, sia per le olive da olio che per le olive da mensa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate:

a) le attività di cui alla lettera *a)*, di cui sono soggetti beneficiari le PMI o Enti pubblici, sono realizzate conformemente all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento;

b) le attività di cui alla lettera *b)*, di cui sono soggetti beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* sono realizzate conformemente all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 7.

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, sono i seguenti:

a) agevolazioni alle PMI per azioni di recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa;

b) realizzazione del registro nazionale delle varietà delle olive da mensa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate:

a) l'intervento di cui alla lettera *a)*, di cui sono soggetti beneficiari le aziende vivaistiche accreditate presso il servizio fitosanitario regionale, conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2006, è realizzato conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013;

b) l'intervento di cui alla lettera *b)* è realizzato da organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o da PMI, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 8.

Modalità di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).

1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, sono i seguenti:

a) misure di sostegno all'accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

b) agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni contrattuali tra le diverse fasi della filiera, anche ai sensi dell'art. 169 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. Gli strumenti per favorire l'accesso al credito delle imprese della filiera olivicolo-olearia sono i seguenti:

a) fondo di credito, istituito ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2014, recante Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2015, in attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

b) aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

3. I soggetti beneficiari del Fondo di credito di cui al comma precedente sono le PMI attive nella fase della produzione primaria e di prima trasformazione e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

4. I beneficiari degli aiuti al finanziamento del rischio sono le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 9.

Esenzione, cumulo ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e alle procedure per l'attuazione degli interventi è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014 entrano in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato nella ricevuta inviata dalla Commissione europea.

4. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, dagli articoli 14, 17, 20, 21, 22, 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento n. 702/2014 e dall'art. 9 del Regolamento n. 651/2014.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2152

16A06290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Xellia»

Estratto determina n. 1038/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: VORICONAZOLO XELLIA.

Titolare A.I.C.: Xellia Pharmaceuticals ApS - Dalslandsgade 11 - 2300 Copenaghen S - Danimarca.

Confezioni: A.I.C. n. 043669011 - 200 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 200 mg di voriconazolo.

Dopo la ricostituzione, ogni ml contiene 10 mg di voriconazolo. Dopo la ricostituzione, è necessaria l'ulteriore diluizione prima della somministrazione;

eccipienti: idrossipropilbetadex (HPBCD).

Produzione principio attivo: Medichem Manufacturing - (Malta) Limited - Malta.

Produzione: Gland Pharma Limited - Survey No.: 143 - 148, 150 & 151 - Near Gandimaisamma Cross Roads - D.P. Pally, Quthubullapur Mandal - Ranga Reddy District - Hyderabad - 500 043 - India.

Confezionamento primario e secondario: Gland Pharma Limited - Survey No.: 143 - 148, 150 & 151 - Near Gandimaisamma Cross Roads - D.P. Pally, Quthubullapur Mandal - Ranga Reddy District - Hyderabad - 500 043 - India.

Controllo di qualità: Xellia Pharmaceuticals ApS - Dalslandsgade 11 - 2300 Copenhagen S - Denmark.

Rilascio dei lotti: Xellia Pharmaceuticals ApS - Dalslandsgade 11 - 2300 Copenhagen S - Denmark.

Indicazioni terapeutiche:

Voriconazolo è un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro ed è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai 2 anni, nei seguenti casi:

trattamento dell'aspergillosi invasiva;

trattamento della candidemia in pazienti non neutropenici;

trattamento di infezioni gravi e invasive da Candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei);

trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporium spp. e Fusarium spp.

Voriconazolo deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso.

Profilassi di infezioni micotiche invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voriconazolo Xellia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo ed ematologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06241

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Glenmark»

Estratto determina n. 1039/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: LINEZOLID GLENMARK.

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited - Laxmi House, 2 B Draycott Avenue, Kenton, Middlesex, HA3 0BU - Regno Unito.

Confezioni:

A.I.C. n. 043409010 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ALCAR-AL;

A.I.C. n. 043409022 - «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ALCAR-AL;

A.I.C. n. 043409034 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ALCAR-AL.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 600 mg di linezolid;

eccipienti:

nucleo delle compresse: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

film di rivestimento: ipromellosa, titanio biossido, macrogol.

Produzione principio attivo: Formosa Laboratories Inc. - 36 Hoping Street, Louchu County, Taoyuan - Taiwan, 33842.

Rilascio lotti: Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited - Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green - Hertfordshire WD18 8YA - Regno Unito.

Rilascio, controllo, confezionamento primario e secondario:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - 140 78 Praha 4;

Fibichova 143 - 566 17 Vysoké Mýto 566 17 - Repubblica Ceca.

Controllo:

PRC Ticinum Lab S.r.l., via Bovio n. 6 - 28100 Novara - Italia;

Intertek Pharmaceutical Services Manchester - PO Box 42, Hexagon Tower, Blackley - M9 8ZS Manchester - Regno Unito.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Glenmark Pharmaceuticals Limited - Plot 2, Phase II, Pharma Zone SEZ - Pithampur, Dhar District, Madhya Pradesh, IN-454 775 - India.

Confezionamento secondario: SK Pharma Logistics GmbH - Röntgenstraβe 1332052 Herford - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità.

«Linezolid Glenmark» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da polmonite acquisita in comunità e polmonite nosocomiale quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Per determinare l'appropriatezza del trattamento con «Linezolid Glenmark», devono essere presi in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti antibatterici dei batteri Gram-positivi. (Consultare la sezione 5.1 per gli organismi appropriati).

Il linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Occorre iniziare contemporaneamente una terapia specifica contro gli organismi Gram-negativi nel caso di infezioni miste documentate o sospette con un patogeno Gram-negativo.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).

«Linezolid Glenmark» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo se i test microbiologici accertano che l'infezione sia stata causata da batteri Gram-positivi sensibili.

Il linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Il linezolid deve essere utilizzato in pazienti adulti affetti da infezioni complicate della cute e dei tessuti molli con co-infezione nota o possibile con organismi Gram-negativi solo in assenza di opzioni terapeutiche alternative (vedere paragrafo 4.4). In tali circostanze il trattamento contro gli organismi Gram-negativi deve essere iniziato contemporaneamente.

Il trattamento con il linezolid deve essere iniziato in ambito ospedaliero e in seguito al consulto con uno specialista qualificato, come un microbiologo o infettivologo.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid Glenmark» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, specialista malattie infettive, ematologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06242

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido tranexamico Tillomed»

Estratto determina n. 1040/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO TILLOMED.

TITOLARE A.I.C.: Emcure Pharma UK Ltd - 3 Howard Road - Eaton Socon, St Neots - Cambridgeshire - PE19 8ET - Regno Unito.

Confezioni:

A.I.C. n. 044063016 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044063028 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044063030 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 500 mg di acido tranexamico come principio attivo;

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina (E460), amido pregelatinizzato (E1401), idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione (E463), silice colloidale anidra (E551), povidone (E1201), talco (E553b), olio di ricino idrogenato (E1503), magnesio stearato (E572);

rivestimento: ipromellosa (E464), biossido di titanio (E171), macrogol (E1521), glicole propilenico (E1520), laurilsolfato di sodio (E487).

Produzione principio attivo: Huan Dongting Pharmaceuticals Co Ltd - No 16 Dongyan Road - Deshan - Changde - Hunan Province - PC415001 - China.

Rilascio dei lotti:

Emcure Pharma UK Ltd - Devonshire House - 582 Honeypot Lane - Stanmore HA7 1JS - UK;

Tillomed Laboratories Ltd - 3 Howard Road - Eaton Socon - St Neots - Cambridgeshire PE19 8ET - UK.

Controllo dei lotti:

Tillomed Laboratories Ltd - 3 Howard Road - Eaton Socon - St Neots - Cambridgeshire PE19 8ET - UK;

Source Bioscience PLC_ 55 Stirling Enterprise Park - Stirling FK7 7RP - UK.

Produzione: Emcure Pharmaceuticals Ltd - Plot No P2 ITBT Park, Phase II - MIDC - Hinjwadi - Pune - Maharashtra 411057 - India.

Indicazioni terapeutiche: uso a breve termine per contrastare l'emorragia o il rischio di emorragia in caso di aumento della fibrinolisi o fibrinogenolisi. Fibrinolisi locale come si verifica nelle seguenti condizioni:

prostatectomia e chirurgia della vescica;

menorragia;

epistassi grave;

conizzazione della cervice;

prevenzione dell'emorragia ricorrente nell'ifema traumatico;

angioedema ereditario;

trattamento delle estrazioni dentali in pazienti emofiliaci.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Tranexamico Tillomed» è la seguente:

per le confezioni da 10 compresse: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 100 compresse: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06243

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebastina Aristo»

Estratto determinazione n. 1041/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: EBASTINA ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma Iberia S.L. - C/ Solana, 26 - 28850 Torrejón de Ardoz - Spagna.

Confezioni:

A.I.C. n. 044598011 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598023 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598035 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598047 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598050 - «10 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598062 - «20 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598074 - «20 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598086 - «20 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598098 - «20 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 044598100 - «20 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: una compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg di ebastina;

eccipienti: mannitolo (E421), amido di mais, aroma menta piperita, aspartame (E951), silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato.

Produzione principio attivo: Arevipharma GmbH, Meißner Str. 35, D-01445, Radebeul Germania.

Produzione, controllo lotti, confezionamento primario e secondario: Pharma Wernigerode GmbH, Dornbergsweg 35, D-38855 Wernigerode Germania.

Controllo lotti, confezionamento secondario: Deutsche Arzneimittelgesellschaft mbH & Co. KG - Ostpreußendamm 72/74 - D-12207 Berlin - Germania.

Rilascio lotti: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Str. 8-10 - D-13435 Berlin - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale e non stagionale, con o senza congiuntivite allergica;

orticaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ebastina Aristo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06244

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Pharmathen»

Estratto determina n. 1042/2016 del 26 luglio 2016

Medicinale: RIVASTIGMINA PHARMATHEN.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion str. 153 51 Pallini Attiki - Grecia.

Confezioni:

A.I.C. n. 044406015 «1,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406027 «1,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406039 «1,5 mg capsule rigide» 112 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406041 «3 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406054 «3 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406066 «3 mg capsule rigide» 112 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406078 «4,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406080 «4,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406092 «4,5 mg capsule rigide» 112 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406104 «6 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406116 «6 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 044406128 «6 mg capsule rigide» 112 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ciascuna capsula contiene:

principio attivo: rivastigmina idrogeno tartrato pari a 1,5 mg di rivastigmina;

eccipienti:

cellulosa microcristallina (Avicel PH-302);

idrossipropil metil cellulosa (Methocel E50 LV);

biossido di silicio colloidale;

magnesio stearato;

gelatine;

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172) (non presente per il dosaggio da 1,5 mg);

titanio diossido (E171).

Produzione principio attivo: Dr. Reddy's Laboratories Limited, Corporate Head Quarters 7-1-27 Ameerpet Hyderabad - 500016 Andhra Pradesh, India.

Produzione: Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki Grecia;

Famar S.A. (Plant *B)* 7 Anthousa Avenue, 153 44 Anthousa Attikis Grecia;

Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grecia;

Hormosan Pharma GMBH, Wilhelmshoher str. 106, 60389 Frankfurt/ Main, Germania (Secondario).

Controllo di qualità:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki Grecia;

Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grecia.

Rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki Grecia;

Pharmathen International S.A., Sapes Industriai Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grecia;

Hormosan Pharma GMBH, Wilhelmshoher str. 106, 60389 Frankfurt/ Main, Germania (solo in Germania).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave;

trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rivastigmina Pharmathen è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06245

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Castellino del Biferno.

Il comune di Castellino del Biferno (CB), con deliberazione n. 1 del 12 maggio 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. ssa Filomena Iapalucci, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A06307

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Nocera Terinese.

Il comune di Nocera Terinese (CZ), con deliberazione n. 7 del 9 maggio 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. ssa Teresa Colacione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A06308

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Carini.

Il comune di Carini (PA) con deliberazione n. 36 del 30 aprile 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Franco Gualtiero Mazara, del dott. Calcedonio Li Pomi e del dott. Vincenzo Salvatore Albanese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A06309

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cunivax mixoma».

Estratto provvedimento n. 479 del 21 luglio 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica CUNIVAX MIXOMA.

Confezioni: A.I.C. n. 100307.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, B.II,f.1.b.5: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Estensione del periodo di stoccaggio di un medicinale biologico/immunologico conformemente ad un protocollo di stabilità approvato.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la seguente modifica: viene esteso il periodo di validità del prodotto liofilizzato, confezionato per la vendita, da 12 a 24 mesi.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito:

Punto 6.3:

Il prodotto liofilizzato confezionato per la vendita può essere conservato per un periodo di 24 mesi.

Il diluente, confezionato per la vendita, ha una validità di 24 mesi.

Una volta ricostituito, il vaccino deve essere utilizzato entro due-tre ore.

Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei *mock-ups* devono essere adeguati alla suddetta modifica.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Denagard 20%», «Denagard 45%», «Fortekor» e «Program».

Estratto provvedimento n. 480 del 21 luglio 2016

Medicinali veterinari:

DENAGARD 20% - A.I.C. n. 101564;

DENAGARD 45% - A.I.C. n. 102681;

FORTEKOR - A.I.C. n. 101962;

PROGRAM - A.I.C. n. 100098.

Titolare dell'A.I.C.: Elanco Italia S.p.A., via Gramsci, 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione A.5 *a)*: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per le specialità medicinali in oggetto, la modifica come di seguito riportata:

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Da: «Novartis Santè Animale S.A.S, 26 Rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, France».

A: «Elanco France S.A.S, 26 Rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, France».

Gli Stampati di tutte le confezioni già in commercio devono essere adeguati alla modifica sopra descritta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06247

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabend 100mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini».

Estratto provvedimento n. 481 del 21 luglio 2016

Medicinale veterinario FLIMABEND 100mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini (A.I.C. n. 104482).

Titolare A.I.C: KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: FR/V/0242/001/IB/005/G.

Si autorizza:

l'aggiunta di due nuove confezioni:

scatola contenente 4 flaconi in PP da 750 g - A.I.C. n. 104482082;

scatola contenente 6 flaconi in PP da 750 g - A.I.C. n. 104482094.

il periodo di validità del medicinale dopo prima apertura del flacone da 750 pari a 6 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 4.9, 6.3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06248

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ronaxan».

Estratto provvedimento n. 482 del 21 luglio 2016

Medicinale veterinario RONAXAN (A.I.C. n. 100327).

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento: Variazione: B.II.f.1.d) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.

Si autorizza la modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito:

da:

Conservare lontano da fonti di calore, attualmente autorizzato,

a:

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP verrà modificato come segue:

6. Informazioni farmaceutiche

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Proteggere dalla luce e dall'umidità.

Per effetto della suddetta variazione il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario devono essere adeguate alla modifica suddetta, entro 120 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06249

Rettifica relativa all'estratto del provvedimento n. 326 del 12 maggio 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Altadol 50 mg» compresse solubili per cani.

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 138 del 15 giugno 2016, concernente il medicinale per uso veterinario ALTADOL 50 mg, compresse solubili per cani, Titolare A.I.C. Formevet S.r.l. via Savona 97, 20144 Milano.

Alla riga ventiquattro:

laddove è scritto:

Llobgregat, Barcellona (Spagna)

leggasi:

Llobregat, Barcelona (Spain)

16A06250

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-199) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.